

Legge regionale 26 marzo 2009 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

Art. 10

(Monitoraggio)

1. L'Agenzia regionale della sanità provvede a monitorare l'attuazione della presente legge e ogni tre mesi ne riferisce i risultati alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente.